

**DELIBERAZIONE 29 MARZO 2018
170/2018/E/IDR**

**APPROVAZIONE DI QUATTRO VERIFICHE ISPETTIVE IN MATERIA DI TARIFFE DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1012^a riunione del 29 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 e, in particolare, l'articolo 2, comma 12, lettera g) e comma 22 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244 (di seguito: D.P.R. 244/01);
- la sentenza della Corte costituzionale n. 335, del 2008;
- il decreto ministeriale 30 settembre 2009;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: decreto legge 133/14) e, in particolare, l'articolo 7;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016, recante "Tariffa sociale del servizio idrico integrato";

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 586/2012/R/idr, recante l’“Approvazione della prima Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 586/2012/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com, recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi” (di seguito: deliberazione 6/2013/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 86/2013/R/idr, recante “Disciplina del deposito cauzionale per il servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 86/2013/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico (MTI) e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 06 febbraio 2014, 29/2014/E/idr, recante “Approvazione di tre verifiche ispettive in materia di tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2012 e 2013 e di restituzione della remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 2011 - 31 dicembre 2011” (di seguito: deliberazione 29/2014/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 19 giugno 2014, 288/2014/E/idr, recante “Approvazione di sette verifiche ispettive in materia di tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2012, 2013 e 2014 e di restituzione della remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 2011 - 31 dicembre 2011” (di seguito: deliberazione 288/2014/E/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 10 settembre 2015, 432/2015/E/idr, recante “Approvazione di quattro verifiche ispettive in materia di tariffe idriche per il primo periodo regolatorio 2012 – 2015” (di seguito: deliberazione 432/2015/E/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 655/2015/R/idr);

- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/idr, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI - 2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/idr, recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” (di seguito: deliberazione 218/2016/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 329/2016/E/idr, recante “Approvazione di quattro verifiche ispettive in materia di tariffe del servizio idrico integrato per il primo periodo regolatorio e il primo biennio del secondo periodo regolatorio” (di seguito: deliberazione 329/2016/E/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 15 giugno 2017, 440/2017/R/idr, recante “Modalità di trasferimento da parte dei gestori degli importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario unico di cui all’art. 2 del D.L. 243/2016” (di seguito: deliberazione 440/2017/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 03 agosto 2017, 569/2017/R/idr, recante “Approvazione di quattro verifiche ispettive in materia di tariffe del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 569/2017/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/idr, recante “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti” (di seguito: deliberazione 665/2017/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr, recante “Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/idr, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: deliberazione 917/2017/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/idr, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato (di seguito: deliberazione 918/2017/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 876/2017/A, con cui l’Autorità ha approvato il proprio bilancio di previsione per l’esercizio 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018;
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l’Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 481/95";
- l'articolo 2, comma 12, lettera g, della legge 481/95 prevede, tra l'altro, che l'Autorità controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95 prevede che le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- l'art. 8, comma 4, del D.P.R. 244/01 stabilisce che i funzionari dell'Autorità incaricati di procedere ad accessi o ispezioni hanno il potere di accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o di domicilio, estranei all'attività aziendale oggetto di indagine.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la tariffa del servizio idrico integrato (SII) è predisposta sulla base dei dati, della documentazione e delle informazioni inviate dai gestori nel contesto del procedimento di raccolta dati disposto dalla deliberazione 347/2012/R/idr, dei relativi aggiornamenti disposti dal comma 5.1 della deliberazione 643/2013/R/idr e dei commi 7.1 e 7.2 della deliberazione 664/2015/R/idr e del comma 3.1 della deliberazione 918/2017/R/idr;
- in particolare, la deliberazione 918/2017/R/idr disciplina le regole e le procedure con cui procedere all'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019;
- i commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 664/2015/R/idr, nonché il comma 2.1 della deliberazione 918/2017/R/idr, stabiliscono che la predisposizione tariffaria - proposta dall'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente e trasmessa all'Autorità ai fini della relativa approvazione - necessita dell'adozione dello specifico schema regolatorio, composto dall'aggiornamento del programma degli interventi (PdI), del piano economico finanziario (PEF) e della convenzione di gestione;
- in particolare, il PdI (coerentemente con il quale deve essere redatto il PEF) da ricomprendere nello schema regolatorio è adottato, ai sensi del comma 6.2 della deliberazione 664/2015/R/idr, dagli Enti di governo dell'ambito e dagli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, specificando le criticità riscontrate sul pertinente territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché - acquisita la proposta del gestore - la puntuale indicazione dei conseguenti interventi;

- i corrispettivi da applicare all'utenza devono essere determinati dai gestori del SII applicando il moltiplicatore tariffario ϑ alle quote fisse e variabili della struttura tariffaria secondo i criteri del comma 6.6 della deliberazione 585/2012/R/idr e del comma 4.6 della deliberazione 88/2013/R/idr a decorrere dal 1 gennaio 2013; del comma 6.1 della deliberazione 643/2013/R/idr a decorrere dal 1 gennaio 2014; del comma 9.1 della deliberazione 664/2015/R/idr a decorrere dal 1 gennaio 2016; del comma 15.1 della deliberazione 918/2017/R/idr a decorrere dal 1 gennaio 2018;
- i gestori del SII sono tenuti a:
 - applicare le componenti tariffarie perequative istituite: con la deliberazione 6/2013/R/com, per la copertura delle agevolazioni tariffarie a favore delle utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici del periodo compreso tra il 20 maggio 2012 e il 19 maggio 2014, (UI1); con l'art. 33 del MTI-2 per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione (UI2); con l'art. 9 del TIBSI per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico (UI3);
 - addebitare alle utenze il deposito cauzionale nel rispetto delle modalità stabilite dalla deliberazione 86/2013/R/idr;
 - emettere documenti di fatturazioni conformi all'Allegato A alla deliberazione 586/2012/R/idr;
 - emettere, a partire dal 1 gennaio 2018, le fatture sulla base di quanto stabilito dal comma 4.1, lettere a), b) e c), della deliberazione 665/2017/R/idr, tenendo conto della nuova struttura dei corrispettivi che l'Ente d'ambito ha l'obbligo di adottare (entro il 30 giugno 2018) nel rispetto dei criteri recati dal TICSII;
- con la deliberazione 655/2015/R/idr e il relativo Allegato RQSII, l'Autorità ha disciplinato la qualità contrattuale del servizio idrico integrato, mediante la definizione di standard specifici e generali di qualità omogenei sul territorio nazionale, che devono essere applicati dai gestori del SII a partire dal 1 luglio 2016;
- con il comma 23.3 del MTI – 2, l'Autorità ha previsto la possibilità di riconoscere costi aggiuntivi relativamente ad aspetti riconducibili all'adeguamento agli standard generali e specifici che devono essere garantiti dal gestore ai sensi della deliberazione 655/2015/R/idr se non già ricompresi nella Carta dei servizi;
- ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, la deliberazione 918/2017/R/idr ha previsto che le componenti a conguaglio per gli anni 2018 e 2019 vengano quantificate anche tenendo conto del recupero (solo se a vantaggio dell'utenza) dello scostamento tra la quantificazione della componente $Opex_{QC}^a$ (riferita alle annualità 2016 e 2017 e prevista a copertura dei costi per l'adeguamento agli standard di qualità contrattuale del servizio di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR) e gli oneri effettivamente sostenuti dal gestore (nelle medesime annualità) per il citato adeguamento;
- con la deliberazione 218/2016/R/idr, l'Autorità ha approvato il Testo integrato per la regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII), che reca un primo nucleo di disposizioni relative alla misura d'utenza, prevedendone l'applicazione dal 1 luglio 2016, con le specificazioni di cui al punto 2 della medesima deliberazione;

- con la deliberazione 917/2017/R/idr e il relativo allegato RQTI, l'Autorità ha disciplinato la regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato, fondata su indicatori ripartiti tra standard specifici, standard generali e prerequisiti, che trova applicazione a partire dal 1 gennaio 2018;
- con il comma 23-bis.1 del MTI – 2, l'Autorità ha previsto la possibilità di riconoscere costi aggiuntivi relativamente ad aspetti riconducibili all'adeguamento agli standard di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/idr, secondo le condizioni indicate al medesimo comma 23-bis.1;
- con il comma 8.1 del TIBSI, l'Autorità ha previsto che l'Ente di governo dell'ambito, anche di intesa con il gestore, possa garantire il mantenimento di agevolazioni migliorative locali, ovvero introdurre condizioni di miglior favore rispetto a quelle minime previste dalla regolazione (c.d. bonus idrico integrativo);
- con il comma 23-ter.1 del MTI – 2, l'Autorità ha previsto che, nei casi di cui al precedente alinea, la copertura degli oneri conseguenti avvenga attraverso la quantificazione di una apposita componente di costo per la tutela delle utenze deboli nell'ambito dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie;
- l'Autorità ha riconosciuto un ruolo attivo agli Enti di governo dell'ambito e agli altri soggetti competenti nei processi di determinazione tariffaria, disponendo, in particolare, con il comma 6.1 della deliberazione 585/2012/R/idr, il comma 5.1 della deliberazione 643/2013/R/idr, il comma 7.1 della deliberazione 664/2015/R/idr e il comma 13.1 della deliberazione 918/2017/R/idr, che gli Enti di governo dell'ambito predispongono la tariffa, validando le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- in merito alla programmazione degli interventi, l'Autorità ha assegnato agli Enti di governo dell'ambito e agli altri soggetti competenti: con il comma 4-bis.1 del MTI-2, il compito di integrare i PdI già elaborati con le informazioni necessarie ai sensi della RQTI; con il comma 4-bis.2 del MTI-2, il compito di esplicitare gli elementi necessari al rispetto della deliberazione 440/2017/R/idr; con il comma 11-bis del MTI-2, il compito di attestare la corrispondenza, o motivare l'eventuale scostamento, tra la somma degli investimenti programmati per il 2016 e il 2017 e gli interventi realizzati per le medesime annualità;
- l'Autorità ha posto in capo agli Enti di governo dell'ambito e agli altri soggetti competenti anche alcune responsabilità di regolazione decentrata, con la possibilità di definire obiettivi migliorativi, specie in materia di qualità contrattuale e qualità tecnica, a partire da quelli standard fissati dall'Autorità e presentare istanze per il riconoscimento oneri aggiuntivi riconducibili a miglioramenti qualitativi o variazioni nelle attività svolte dal gestore, ai sensi dei commi 23.3, 23.4 e 23-bis.1 del MTI – 2;
- spetta, altresì, agli Enti di governo dell'ambito e agli altri soggetti competenti individuare, con apposita ricognizione, le gestioni del SII, cessate *ex lege* e che esercitano il servizio in assenza di un titolo conforme alla normativa *pro tempore* vigente, da escludere dall'aggiornamento tariffario ai sensi del comma 10.1 della deliberazione 664/2015/R/idr;

- tre verifiche ispettive in materia di tariffe del servizio idrico integrato sono state effettuate ai sensi della deliberazione 29/2014/E/idr, ulteriori verifiche ispettive della medesima tipologia sono state effettuate ai sensi delle deliberazioni 288/2014/E/idr (cinque verifiche), 432/2015/E/idr (quattro verifiche) 329/2016/E/idr (quattro verifiche), 569/2017/E/idr;
- in seguito alle verifiche ispettive di cui sopra l’Autorità ha avviato procedimenti per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi per violazioni della regolazione del servizio idrico integrato;
- le verifiche ispettive possono essere effettuate, oltre che nei confronti dei gestori del SII, anche nei confronti degli Enti di governo dell’ambito o degli altri soggetti competenti per ciascun territorio, tenuto conto dei compiti loro attribuiti da parte della regolazione idrica e fatta, comunque, salva la possibilità di estendere le richieste di informazioni e i controlli agli Enti di governo dell’ambito e agli altri soggetti competenti nel corso delle verifiche presso i gestori del SII;
- nel corso delle verifiche ispettive presso Enti di governo dell’ambito e altri soggetti competenti, le richieste di informazioni e i controlli possono essere estesi ai gestori del SII, tenuto conto che gli stessi trasmettono agli Enti di governo dell’ambito e altri soggetti competenti i dati e le informazioni necessari alla predisposizione tariffaria;
- le verifiche ispettive, che proseguono analoghe campagne di ispezioni effettuate negli scorsi anni, hanno lo scopo di accertare, tra l'altro:
 - la correttezza dei dati e delle informazioni trasmesse dai gestori del SII agli Enti di governo dell’ambito e agli altri soggetti competenti, o comunque comunicate all’Autorità;
 - il rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dall’Autorità con le deliberazioni in precedenza citate, con particolare riferimento alla determinazione tariffaria e all’applicazione dei corrispettivi agli utenti (anche tenuto conto dei nuovi criteri di articolazione tariffaria introdotti dal TICSD);
 - l’efficienza del servizio di misura, con particolare riferimento agli obblighi di raccolta delle misure di utenza introdotti dal TIMSII;
 - i presupposti alla base delle eventuali istanze presentate - ai fini del computo tariffario per il secondo periodo regolatorio - per il riconoscimento di oneri aggiuntivi riconducibili all’adeguamento agli standard di qualità contrattuale di cui alla deliberazione 655/2015/R/idr e agli standard di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/idr, nonché la quantificazione dei costi necessari per mantenere o introdurre condizioni di tutela delle utenze deboli migliorative di quelle minime stabilite dalla regolazione;
 - il rispetto da parte degli Enti di governo dell’ambito e degli altri soggetti competenti degli obblighi posti in capo agli stessi, in particolare, in materia di validazione delle informazioni fornite dai gestori, di eventuale modifica e rettifica delle stesse secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio (e, più in generale, funzionali alla definizione di una base informativa completa, coerente e congrua), nonché di

predisposizione e di approvazione delle proposte tariffarie di pertinenza secondo le modalità definite dall'Autorità;

- in taluni casi, ai fini delle verifiche sulla correttezza delle informazioni fornite all'Autorità e sullo stato di attuazione del programma degli interventi, potrebbe risultare efficace l'effettuazione di sopralluoghi sulle opere già entrate in esercizio e/o su quelle in corso di realizzazione i cui costi sono stati considerati in sede di determinazione delle tariffe, nel rispetto dei poteri di accesso e ispezione attribuito ai funzionari dell'Autorità dalla legge 481/95 e dal D.P.R. 244/01;
- la Direzione Sistemi Idrici ha segnalato alla Direzione Accountability e Enforcement la necessità di effettuare quattro verifiche ispettive, in materia di tariffe del servizio idrico integrato, nei confronti di gestori del SII, individuati tenendo conto della loro dimensione e distribuzione sul territorio nazionale, dello stato delle approvazioni tariffarie nonché - alla luce delle previsioni recate dal decreto legge 133/14 (c.d. Decreto Sblocca Italia) - dello stato di consegna degli impianti e dell'avvio della gestione del servizio da parte del gestore unico d'ambito, ovvero nei confronti di Enti di governo dell'ambito e altri soggetti competenti.

RITENUTO OPPORTUNO:

- effettuare quattro verifiche ispettive, in materia di tariffe del servizio idrico integrato, nei confronti di gestori del SII, individuati tenendo conto della loro dimensione e distribuzione sul territorio nazionale, dello stato delle approvazioni tariffarie nonché - alla luce delle previsioni recate dal decreto legge 133/14 (c.d. Decreto Sblocca Italia) - dello stato di consegna degli impianti e dell'avvio della gestione del servizio da parte del gestore unico d'ambito, ovvero nei confronti di Enti di governo dell'ambito e altri soggetti competenti

DELIBERA

1. di approvare l'effettuazione di 4 (quattro) verifiche ispettive nei confronti di gestori del servizio idrico integrato ovvero di Enti di governo dell'ambito e altri soggetti competenti, da svolgere entro il 30 giugno 2019, secondo le modalità definite nel documento "*Verifiche ispettive in materia di tariffe del servizio idrico integrato: oggetto e modalità di effettuazione*" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di prevedere che, nell'ambito delle verifiche ispettive effettuate presso gestori del servizio idrico integrato, le richieste di informazioni e i controlli possano comunque essere estesi agli Enti di governo dell'ambito e agli altri soggetti competenti per quanto attiene ai compiti attribuiti ai medesimi da parte della regolazione idrica;
3. di prevedere che, nel corso delle verifiche ispettive presso Enti di governo dell'ambito e altri soggetti competenti, le richieste di informazioni e i controlli possano comunque essere estesi ai gestori del SII, tenuto conto che gli stessi

trasmettono agli Enti di governo dell'ambito e altri soggetti competenti i dati e le informazioni necessari alla predisposizione tariffaria;

4. di disporre che le singole operazioni ispettive, di cui al punto 1., siano effettuate, congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo esercente interessato, di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di richiesta di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 4;
6. di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
7. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio di riferimento;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

29 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni